

Bologna, 29/03/2016

CIRCOLARE N. 6/16

Oggetto: Nuove disposizioni sulla cartellonistica di pericolo

Il 29 marzo 2016 è entrato in vigore il nuovo D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 39 "Attuazione della Direttiva Europea 2014/27/UE sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele" che, alla luce del Reg. 1272/2008 (CLP), ha modificato il D.Lgs. 81/08.

Affrontiamo di seguito le principali modifiche riguardo alla CARTELLONISTICA di pericolo.

Con le nuove normative viene **cancellato** il cartello di avvertimento "Sostanze nocive o irritanti"



Mentre il cartello di pericolo generico:



non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei casi in cui il cartello di avvertimento è utilizzato conformemente alla presente sezione per indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose.

Importanti novità anche per quanto riguarda la **segnaletica dei contenitori e delle tubazioni**, che devono adattare i simboli di pericolo ai nuovi simboli introdotti dal Reg. 1272/2008 (CLP), ad esclusione dei recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata e a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione e/o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.

L'etichettatura di cui sopra può essere:

- sostituita da cartelli di avvertimento di cui all'allegato XXV del D.Lgs. 81/08 che riportino lo stesso pittogramma o simbolo; se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell'allegato XXV, deve essere utilizzato il pertinente pittogramma di pericolo di cui all'allegato V del Reg. 1272/2008 (CLP);
- completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la formula della sostanza o miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi connessi;
- completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano applicabili in tutta l'Unione per il trasporto di sostanze o miscele pericolose.

Anche per quanto riguarda **zone, locali o spazi** utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all'allegato V del Reg. 1272/2008. I cartelli o l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio.

A disposizione per chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Il Presidente
Ing. Lorenzo Pieri

Per non ricevere più le circolari Safety Ecotechnic inviare la disdetta a mezzo mail (settore.tecnico@safetynecotechnic.it) o fax (051 6244014).